

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 1R/2014 - “Variante sostanziale” alla concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 3 nuovi pozzi in sostituzione di n. 2 pozzi esistenti (Codici Univoci: TO-P-04687 e TO-P-04688), in Comune di Torino, ad uso climatizzazione (geotermico) assentita alla Luigi Lavazza SpA. Codice Utenza: TO13116. Ex pratica preferenziale: 026211.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 1R/2014, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 923-39763/2014 del 17-11-2014; Codici Univoci: TO-P-10534; TO-P-10535; TO-P-10536;

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Luigi Lavazza SpA - P. IVA 00470550013 - con sede legale in Torino, Corso Novara n. 59, la “variante sostanziale” alla concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante n. 3 pozzi profondi metri 25 dal piano campagna in falda superficiale, in Comune di Torino località Via Bologna n. 22 - dati catastali di ubicazione delle opere: Foglio 1214 Particella 373 - in misura di litri/s massimi complessivi 75 e medi 14,59 per complessivi metri cubi annui 460.000 ad uso civile da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
3. di abrogare e sostituire in toto, con il presente provvedimento ed il collegato disciplinare, qualsiasi atto, disciplinare o provvedimento precedentemente emanato dallo scrivente Servizio ed inerente i pozzi in questione, nonché di annullare i codici univoci (TO-P-04687 e TO-P-04688) relativi ai vecchi pozzi dismessi e di sostituirli con i nuovi codici univoci indicati nel disciplinare di concessione allegato al presente provvedimento.
4. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
5. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
7. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
8. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 17-11-2014 (... omissis ...)